

Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Buccinasco

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del ___/___/_____

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e liceità del trattamento dei dati personali 3
Articolo 2 – Principi generali 3
Articolo 3 – Soggetti 4
Articolo 4 – Trasparenza e informazioni agli interessati 5
Articolo 5 – Finalità dei trattamenti di dati personali e architettura degli impianti presenti 6
Articolo 6 – Raccolta e trattamento dei dati personali 7
Articolo 7 – Conservazione dei dati 8
Articolo 8 – Diritti dell'interessato 8
Articolo 9 – Accesso ai filmati 9
Articolo 10 – Sicurezza dei dati 9
Articolo 11 – Cessazione del trattamento dei dati 10
Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale 10
Articolo 13 – Sistemi di intelligenza artificiale 10
Articolo 14 – Provvedimenti attuativi 11
Articolo 15 – Norme finali e transitorie 11

Articolo 1 – Oggetto e liceità del trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi ai trattamenti di dati personali eseguiti dal Comune di Buccinasco (da ora solo "Comune"), mediante sistemi da cui derivi la sorveglianza sistematica su larga scala, a distanza, dotati di dispositivi di ripresa, collegati ad un centro di controllo. In particolare:
   a) il sistema di videosorveglianza e lettura targhe, nell'ambito del territorio di competenza;
   b) i sistemi di sorveglianza e ripresa video-fotografica per l'accertamento da remoto di violazioni alle norme della circolazione stradale, previsti dalla vigente normativa;
   c) i sistemi di ripresa audio-video installati nei luoghi ove viene svolta la prestazione lavorativa del personale dipendente del Comune;
   d) sistemi di ripresa audio-video, indossabili (*bodycam*) e/o veicolari (*dashcam*);
   e) altri sistemi di ripresa, anche mobili, indossabili e ricollocabili.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi dei trattamenti.
3. I trattamenti dei dati personali di cui al presente regolamento, sono eseguiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e e), del GDPR, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune e, a norma del paragrafo 3, dello stesso articolo 6, si fondano su basi giuridiche stabilite dal diritto dell'ordinamento nazionale.
4. Il presente regolamento e gli atti conseguenti contribuiscono alla definizione della base giuridica dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di ripresa installati, gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
6. Per le definizioni di cui al presente regolamento si rimanda al Regolamento UE 2016/679, d'ora in poi solo "GDPR", al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali",* così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
7. Il presente regolamento stabilisce norme di dettaglio finalizzate ad attuare i principi stabiliti dalla vigente normativa, con riguardo ai trattamenti eseguiti dal Comune.
8. Il Comune promuove la sottoscrizione di Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, protocolli di intesa, convenzioni o accordi comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, per la condivisione di sistemi di videosorveglianza al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza del territorio. È in ogni caso garantita la comunicazione a norma dell'articolo 2-*ter*, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, di dati all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di polizia, per il perseguimento delle medesime finalità di cui al successivo articolo 5, del presente regolamento. Gli accordi di cui al presente comma, devono garantire la definizione di misure idonee a tutelare la protezione dei dati personali.

Articolo 2 – Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, come da ultimo definita dall'articolo 4, dal Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, come "*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la*

prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio la promozione della cultura *del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni*".

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente articolo sono ispirati ai principi contenuti nell'articolo 5, del GDPR e, in particolare secondo:
   a) "liceità, correttezza e trasparenza": i dati personali trattati con i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
   b) "limitazione della finalità": i dati personali sono raccolti per le finalità legittime determinate e esplicitate nel presente regolamento e nei provvedimenti conseguenti. I dati sono successivamente trattati in modo compatibile con le finalità;
   c) "minimizzazione dei dati": i dati personali trattati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. Al riguardo, i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono progettati con criteri di necessità e proporzionalità;
   d) "esattezza": i dati personali sono raccolti con modalità atte a garantire l'esattezza dei dati. Qualora, in particolare attraverso sistemi di lettura targhe e
   e) "limitazione della conservazione": i dati personali sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità. Qualora si rendessero necessari trattamenti ulteriori, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per fini statistici, devono essere adottate le misure previste dall'articolo 89, del GDPR;
   f) "integrità e riservatezza": i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e i relativi trattamenti di dati sono progettati al fine di garantire adeguata sicurezza dei dati personali, con l'implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati stessi da operazioni non autorizzate o illecite, dalla perdita, distruzione, danneggiamento, anche accidentali.
3. Il Comune, quale titolare del trattamento, in ottemperanza al principio di "responsabilizzazione" si impegna a comprovare il costante rispetto dei principi sopra specificati.
4. Il Comune progetta i trattamenti di dati personali eseguiti mediante i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, adottando mezzi e misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la conformità del trattamento ai principi, la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti e libertà delle persone, sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
5. I trattamenti di cui al presente regolamento devono altresì essere eseguiti nel rispetto del D.Lgs. 51/2018, laddove applicabile.
6. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di cui al presente regolamento, il Comune effettua, per ciascuno, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 35 del GDPR e, laddove applicabile, di cui all'articolo 23, del D.Lgs. 51/2018. Il Responsabile della protezione dei dati è consultato nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Soggetti

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento è il Comune.
2. Per l'esecuzione di operazioni di trattamento per conto del titolare, il Comune può nominare uno o più responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28 del GDPR, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare la

conformità del trattamento. Qualora il responsabile debba essere individuato in un soggetto privato, l'affidamento avviene nel rispetto le procedure previste dalla vigente normativa.

3. Designato al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento è il Comandante della Polizia Locale.
4. Per trattamenti di dati personali mediante sistemi di ripresa audio-video, installati in luoghi ove viene svolta la prestazione lavorativa del personale dipendente, il titolare può designare il Responsabile del Settore amministrativo competente.
5. I designati, nell'ambito delle funzioni e responsabilità di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, procedono a:
   a) individuare e nominare, con proprio provvedimento, gli autorizzati di cui al comma 6 alla gestione dei sistemi nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento e svolgimento del trattamento;
   b) fornire agli autorizzati di cui al comma 6, con l'atto di nomina le istruzioni necessarie allo svolgimento del ruolo specifico, anche per mezzo dei disciplinari operativi di cui all'articolo 14, comma 2;
   c) nominare, con atto scritto, i responsabili del trattamento di cui al comma 2, a norma dell'articolo 28 del GDPR e, in particolare, i soggetti individuati per lo svolgimento di compiti di assistenza/manutenzione e di amministrazione di sistema;
   d) svolgere gli adempimenti e redigere i documenti previsti dalla vigente normativa, incluse le informazioni agli interessati, le Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali, i Disciplinari operativi, e ogni altro atto necessario alla corretta esecuzione dei trattamenti;
   e) predisporre e adottare, con proprio provvedimento, i documenti di cui alla precedente lettera d).
6. Gli autorizzati, a norma dell'articolo 29 del GDPR, accedono e trattano i dati personali sotto l'autorità del titolare. Il designato, secondo criteri organizzativi, individua gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione dei sistemi con adeguata continuità, efficienza e efficacia. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di credenziali personali di autenticazione al sistema.
7. Con l'atto di nomina di cui al comma 5, lettera a), ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo. In ogni caso, prima di svolgere operazioni di trattamento, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla disposizioni della normativa in materia e sulla disciplina di cui al presente regolamento e dei conseguenti provvedimenti attuativi.
8. Qualora il Comune, per l'esecuzione di uno o più dei trattamenti di cui al presente regolamento, determini congiuntamente le finalità e i mezzi con altri titolari, questi sono contitolari del trattamento. I rapporti di con titolarità sono regolati con atti convenzionali o altri accordi disciplinati dalla vigente normativa.

Articolo 4 – Trasparenza e informazioni agli interessati

1. I soggetti interessati che stanno per accedere in una zona soggetta a riprese nell'ambito dei trattamenti di cui all'articolo 1, sono informati mediante informative di "primo livello", costituite da cartelli contenenti le informazioni previste dalla vigente normativa e dalle linee guida in materia. Sul cartello devono essere indicate le modalità per raggiungere l'informativa di "secondo livello", anche attraverso QR-code o altri sistemi analoghi.
2. In relazione alla presenza di più dispositivi di ripresa e alla vastità dell'area videoripresa, le informative di "primo livello" sono installate in modo garantire di essere visibili a tutti gli interessati prima che possano accedere al raggio d'azione delle telecamere.

3. Sul sito istituzionale del Comune, è presente un'apposita sezione dedicata nella quale vengono pubblicate le informative di "secondo livello", nonché ogni altra informazione utile all'esercizio dei diritti degli interessati, previsti dalla vigente normativa.
4. In aggiunta alle modalità di pubblicazione di cui al precedente comma 3, le stesse informazioni possono essere messe a disposizione degli interessati anche con altri sistemi idonei.

Articolo 5 – Finalità dei trattamenti di dati personali e architettura degli impianti presenti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni secondo quanto richiamato dalla normativa vigente in materia.
2. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi di cui all'articolo 1, comma 8, del presente regolamento.
3. Il trattamento dei dati personali eseguito mediante i sistemi di cui all'articolo 1, del presente regolamento, è effettuato dal Comune. A tal fine i dati personali sono messi a disposizione del dipendente Corpo di Polizia Locale, per il perseguimento delle finalità:
    a) connesse alle funzioni ed ai compiti di sicurezza urbana attribuiti dalla legge ai Comuni, a norma dell'art.6, comma 7, del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in attuazione dei patti di cui all'articolo 1, comma 8;
    b) connesse all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del Codice della Strada, in relazione alla competenza ad espletare i medesimi servizi attribuita dall'articolo 12 del Codice della strada ai Corpi e ai servizi di polizia locale;
    c) rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionali della Polizia locale, e, in particolare l'accertamento di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in violazione di leggi e regolamenti;
    d) tutela ambientale e prevenzione e accertamento di illeciti amministrativi, compresi quelli in materia di gestione dei rifiuti;
    e) tutela del patrimonio e degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
    f) attività di protezione civile e di tutela della sanità locale, intese come interventi finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze;
4. I dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, sono resi disponibili alla Polizia locale, che può ulteriormente utilizzarli per l'assolvimento delle funzioni di polizia giudiziaria ad essa attribuite dalla vigente normativa, per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
5. Con accordi di cui all'articolo 1, comma 8, del presente regolamento, il Comune e il Prefetto definiscono altresì i termini secondo i quali i dati raccolti dai sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento sono resi disponibili dal Comune alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della Legge 1 aprile 1981, n. 121, che possono trattare i dati personali, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 51/2018.
6. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia sono autonomi titolari dei trattamenti dei dati personali raccolti e messi a disposizione dal Comune. Tali trattamenti sono eseguiti dai dipendenti uffici e reparti territoriali, individuati con l'accordo di cui al comma precedente o altro atto specifico. I rapporti con le amministrazioni in questione sono regolati da specifici accordi con il Comune.

7. I trattamenti di dati personali eseguiti mediante sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, sono eseguiti esclusivamente per finalità di accertamento da remoto di violazioni alle norme della circolazione stradale, nei casi consentiti, tramite strumenti tecnologici omologati o approvati, secondo la vigente normativa in materia.
8. I trattamenti di dati personali eseguiti mediante sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del presente regolamento, sono eseguiti esclusivamente per le seguenti finalità:
   a) tutela della sicurezza del lavoro;
   b) tutela del patrimonio dell'Amministrazione;
   c) esigenze organizzative connesse alla documentazione dell'attività istituzionale.
9. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, la partecipazione di soggetti privati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del presente regolamento, anche tramite formule di partenariato pubblico-privato, finalizzate all'implementazione dei sistemi, per il solo perseguimento delle finalità specificate dal presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma devono, in ogni caso, essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, con la definizione dei ruoli delle parti coinvolte.
10. Nel rispetto della vigente normativa e per il perseguimento delle medesime finalità indicate nel comma 2, il Corpo di Polizia Locale può dotarsi di sistemi di ripresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), quali: droni volanti, telecamere riposizionabili (anche del tipo "foto trappola"), altri dispositivi mobili. L'installazione e impiego di tali sistemi deve in ogni caso avvenire conformemente alla vigente normativa e le relative modalità di impiego sono stabilite con specifico disciplinare operativo di cui all'articolo 14, comma 2.

Articolo 6 – Raccolta e trattamento dei dati personali

1. I trattamenti eseguiti con i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e e), del presente regolamento, riguardano i dati personali raccolti attraverso riprese video e immagini di telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe installate in luoghi pubblici e aperti al pubblico sul territorio comunale. I dati personali trattati, sono costituiti dalle riprese relative a persone fisiche, targhe di veicoli, coordinate di luogo e di tempo, nonché ogni altra informazione che possa rendere identificabili le persone.
2. I sistemi di cui al comma precedente possono prevedere l'impiego di telecamere dotate di funzionalità di brandeggio, zoom, adeguamento delle riprese alle condizioni di luce ambientale, conteggio di veicoli/persone, analisi video, allertamento, attivabili sia manualmente dagli operatori autorizzati, sia attraverso algoritmi pre-impostati, in ogni caso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2. Quando le funzionalità sono attivate manualmente dagli autorizzati, le circostanze e le modalità di avvio e impiego sono specificate con disciplinare operativo di cui all'articolo 14, comma 2.
3. I dati raccolti e trattati con i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono costituiti dalle riprese video relative a persone fisiche, lavoratori dipendenti del Comune e utenti, che accedono alle sedi comunali o comunque ai luoghi in cui avviene la prestazione lavorativa dei dipendenti del Comune.
4. I dati raccolti e trattati con i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente regolamento, sono costituiti dalle riprese audio-video relative a persone fisiche, personale di Polizia Locale del Comune e utenti. Le riprese potranno essere avviate solo nei casi specificati nel disciplinare di cui all'articolo 14, comma 2, e limitate alle effettive esigenze.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, sono inoltre trattati i dati di log dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi.
6. I sistemi di cui al presente regolamento, sono collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale per la visione in diretta e/o delle registrazioni, da parte degli autorizzati.

7. I sistemi di cui al presente regolamento possono, in relazione a circostanze concrete e incidentali, trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR. Il trattamento di tali dati può avvenire casi previsti dal paragrafo 2, del medesimo articolo.
8. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, l'eventuale trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati è eseguito nel rispetto dell'articolo 10 del GDPR e secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 51/2018, per quanto applicabile.

Articolo 7 – Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto dei trattamenti di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quanto previsto dai commi seguenti, sono conservati ordinariamente per un periodo di sette giorni dalla rilevazione.
2. I dati personali oggetto dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) sono conservati ordinariamente per un periodo di novanta giorni, in ragione delle specifiche finalità perseguite a norma dell'articolo 5, comma 6.
3. I dati personali oggetto dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) sono conservati ordinariamente per un periodo di sette giorni.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del presente regolamento, nel rispetto dei principi di "minimizzazione" e "limitazione della conservazione", possono essere stabiliti termini diversi di conservazione, in relazione a specifiche esigenze connesse al trattamento stesso e, comunque, non superiori al periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità.
5. Al termine del periodo di conservazione stabilito i sistemi provvedono alla cancellazione automatica mediante sovrascrittura, ove tecnicamente possibile, e, in ogni caso, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
6. È inoltre fatta salva la conservazione per ulteriori periodi di tempo, a richiesta del'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

Articolo 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di esercitare i diritti previsti dal GDPR e, in particolare:
   a) di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, di accedere ai dati personali e di ottenere le informazioni indicate nell'articolo 15, del GDPR;
   b) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ai sensi dell'articolo 16, del GDPR;
   c) alla cancellazione nei casi previsti dall'articolo 17, del GDPR, compatibilmente con le specificità del trattamento;
   d) alla limitazione di trattamento nei casi previsti dall'articolo 18, del GDPR. Tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro;
   e) di opporsi, nei casi previsti dall'articolo 21, del GDPR, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compatibilmente con le specificità del trattamento.
2. L'interessato ha altresì diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 22, paragrafo 2, del GDPR.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Laddove applicabile, l'interessato ha altresì la possibilità di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 51/2018.
5. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.
6. Al solo fine di garantire l'esercizio concreto dei diritti il titolare mette a disposizione degli interessati specifiche indicazioni, anche tramite il sito web istituzionale.

Articolo 9 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente, le riprese possono essere oggetto dell'accesso ai documenti previsto dall'articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'istanza deve essere formulata per iscritto, con i contenuti e le modalità previste dalla vigente normativa e presentata al titolare o al designato al trattamento.
3. In considerazione dei tempi di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 7 del presente regolamento, l'evasione dell'istanza può essere garantita solo nel caso in cui questa pervenga in modo tempestivo, tenuto comunque conto delle esigenze organizzative e delle circostanze concrete. Decorso il termine di conservazione i filmati non sono più detenuti dall'Amministrazione.
4. Per attività di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia dei filmati, delle immagini e delle altre informazioni raccolte con i sistemi di cui al presente regolamento, in formato digitale. Le modalità di rilascio sono stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2. Gli autorizzati al trattamento documentano le operazioni eseguite al fine di evadere la richiesta.
5. Nell'ambito delle investigazioni difensive e dell'attività investigativa preventiva di cui all'articolo 391-*novies*, del codice di procedura penale, il difensore, a norma dell'articolo 391-*quater*, dello stesso codice, può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese previste.
6. Le operazioni necessarie all'estrapolazione e consegna dei filmati dovranno essere tracciate a cura dell'autorizzato al trattamento dei dati, che provvederà ad annotare le operazioni eseguite al fine di garantire la genuinità dei dati stessi.
7. Per il perseguimento di fini istituzionali possono essere divulgate immagini provenienti dai sistemi di cui al presente regolamento, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione delle persone e, comunque nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà e delle persone. La divulgazione deve essere comunque omessa qualora sussistano ulteriori ragioni che la rendano inopportuna. I presupposti per la divulgazione di cui al presente comma sono valutati caso per caso dal designato.
8. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 4, l'accesso ai filmati di cui al presente articolo, è soggetto al pagamento delle tariffe individuate con apposita deliberazione della Giunta comunale.
9. Con disciplinare operativo di cui all'articolo 14, comma 2, è attuato quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 10 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati su infrastrutture e sistemi informatici nella disponibilità del Comune, anche mediante servizi *in cloud* o servizi messi a disposizione

da soggetti terzi formalmente individuati secondo la vigente normativa. In ogni caso, il Comune mantiene la disponibilità e il controllo dei dati personali e adotta le misure di sicurezza fisica e informatica, previste dalla vigente normativa e dalle migliori prassi, al fine di garantire, in particolare, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

2. Nel caso di server presenti negli immobili comunali, questi devono essere ospitati in locali idonei secondo la vigente normativa.
3. L'accesso, fisico e non, al server è consentito al solo personale autorizzato, nonché ai responsabili del trattamento di cui all'articolo 3, comma 2, per le sole operazioni di cui è incaricato. Ogni accesso deve essere documentato.
4. L'accesso alle riprese è consentito al solo personale autorizzato tramite postazioni client installate in locali in cui è consentito l'accesso al solo personale di cui al comma 3.
5. L'accesso ai locali di cui al presente articolo, può essere consentito temporaneamente, comunque per il tempo strettamente necessario, a personale incaricato di manutenzione e/o pulizia dei locali, nonché ad altri soggetti per motivi istituzionali. In tali ipotesi, l'accesso ai locali deve avvenire sotto la sorveglianza del designato e/o degli autorizzati e essere debitamente documentato. È in ogni caso escluso l'accesso ai sistemi e ogni altra operazione che possa pregiudicare, anche potenzialmente la protezione dei dati personali.
6. L'accesso fisico agli ambienti di cui al presente articolo, è consentita agli autorizzati anche con sistemi di controllo elettronico degli accessi.
7. La gestione e l'utilizzo dei sistemi aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata al solo personale di Polizia Locale e delle Forze di polizia, aventi qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
8. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per un periodo, non inferiore a di mesi sei.
9. Il designato può adottare ogni altra misura eventualmente ritenuta necessaria al fine di evitare accessi abusivi ai locali di cui al presente articolo, nonché accessi abusivi ai sistemi e ai dati personali.
10. Il Comune adotta una specifica procedura per la gestione degli incidenti (*data breach*) che garantisce l'attuazione delle disposizioni del GDPR.

Articolo 11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei trattamenti di dati personali di cui al presente regolamento, i dati personali sono distrutti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Alla cessazione del trattamento, laddove sia espressamente previsto dalla legge, i dati sono conservati o ceduti all'Autorità competente.

Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 e, laddove applicabili, dal Capo V del D.Lgs. 51/2018.
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del Capo II della Legge 241/90, è individuato nel designato al trattamento dei dati personali.

Articolo 13 – Sistemi di intelligenza artificiale

1. I sistemi di cui al presente regolamento, possono essere dotati di sistemi di intelligenza artificiale. In tale ipotesi il Comune riveste il ruolo di "*deployer*", come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 4) del Regolamento UE 2024/1689.

2. L'uso di tali sistemi deve, in ogni caso, garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone.
3. Laddove i sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 1 siano utilizzati per lo svolgimento di "attività di contrasto", come definita all'articolo 3, paragrafo 1, n. 46), del Regolamento UE 2024/1689, nell'ambito di competenza della Polizia Locale o, comunque rientrino tra quelli classificati ad alto rischio a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III del medesimo Regolamento, il "*deployer*" è tenuto a garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa e, in particolare, quelli in materia di trasparenza.
4. È in ogni caso proibito l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale vietati, a norma dell'articolo 5, del Regolamento UE 2024/1689. L'impiego di tali sistemi è altresì escluso anche al ricorrere delle eccezioni previste dallo stesso articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del medesimo Regolamento, al di fuori dei casi espressamente previsti dal Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160.
5. Tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio impiegati in attività di contrasto da parte della Polizia Locale, rientrano, in particolare quelli capaci di consentire, solo se dotati di algoritmi di intelligenza artificiale, il riconoscimento di soggetti, caratteristiche di persone, fatti, comportamenti e oggetti non in tempo reale, la ricerca semantica sugli archivi video, l'analisi predittiva di illeciti, la lettura automatizzata di targhe o altre informazioni.
6. In attuazione dell'articolo 4, del Regolamento UE 2024/1689, il Comune garantisce adeguata formazione al personale destinato all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.
7. Il Comune adotta tutte le misure di sicurezza tecniche, organizzative e di sorveglianza umana, necessarie a garantire il corretto uso dei sistemi di intelligenza artificiale e la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Articolo 14 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, nel rispetto a quanto disposto dal presente regolamento, con propria deliberazione:
   a) fornisce indirizzi relativi alla realizzazione e implementazione dei sistemi di cui al presente regolamento;
   b) adotta atti amministrativi generali finalizzati a dare esecuzione al presente regolamento;
   c) approva gli accordi di cui all'articolo 1, comma 8, nonché ogni altro protocollo d'intesa, convenzione o accordo comunque denominato, finalizzato a garantire la condivisione dei sistemi di cui al presente regolamento.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale e gli altri designati nominati a norma dell'articolo 3, comma 4, adottano specifici disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di cui al presente regolamento, di rispettiva competenza.
3. I soggetti di cui al comma precedente provvedono altresì ad adottare tutti i provvedimenti gestionali finalizzati alla conformità dei trattamenti di cui al presente regolamento, inclusi gli atti indicati all'articolo 3, comma 5, le informative di cui all'articolo 4 e ogni altro adempimento ad essi attribuito dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "*Regolamento per il trattamento di dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione*" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2021, nonché ogni altra norma regolamentare incompatibile.

2. Rimangono oggetto di specifica disciplina i trattamenti effettuati dal Comune, ancorché eseguiti con sistemi di ripresa audio e/o video, non rientranti in quelli indicati nell'articolo 1, comma 1, o eseguiti per il perseguimento di finalità differenti da quelle specificate nell'articolo 5.
3. Fermo restando gli obblighi di cui alla vigente normativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo precedente, sono tenuti a dare attuazione al presente regolamento.